REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

che concede alla Repubblica di Moldavia il regime speciale d'incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º luglio 1999-31 dicembre 2001 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2820/98 prevede la possibilità di concedere un regime speciale d'incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori.

(2) In data 11 febbraio 1999 la Repubblica di Moldavia ha presentato una domanda per poter beneficiare di tale regime, nella quale sono indicate le informazioni e l'impegno di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione ha annunciato con una comunicazione [3] che la Repubblica di Moldavia aveva presentato la suddetta domanda.

(4) Alcune parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione.

(5) La domanda è stata esaminata conformemente all'articolo 12 del suddetto regolamento.

(6) Le disposizioni di diritto interno della Repubblica di Moldavia riprendono nella sostanza le norme delle convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL.

(7) L'esame condotto dalla Commissione ha dimostrato che le autorità moldave hanno preso tutte le misure necessarie all'applicazione e al controllo efficaci di tali disposizioni.

(8) La Repubblica di Moldavia si è impegnata ad assicurare pienamente l'applicazione e il controllo del regime speciale nonché la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento.

(9) Alla luce delle osservazioni formulate e dei risultati dell'esame, è opportuno dare un seguito favorevole alla domanda.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 31 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È accordato alla Repubblica di Moldavia il beneficio del regime speciale d'incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori, previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2820/98.

2. I prodotti contemplati all'allegato I del suddetto regolamento beneficiano di questo regime speciale salve restando le condizioni enunciate all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3. I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti interessati saranno ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

[1] GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.
[2] GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.
[3] GU C 176 del 22.6.1999, pag. 13.